

VEL EXPO TICINO

REGOLAMENTO GENERALE

ORGANIZZATORE

AssoVEL2

c/o Centro di competenze per la mobilità sostenibile -infovel

Via Angelo Maspoli 15

6850 Mendrisio - Switzerland

Tel +41 91 646 06 06

fax +41 91 646 05 35

www.velexpo.ch

ORGANIZZAZIONE ED AMMINISTRAZIONE

Art. 1 - AssoVEL2, detta in seguito "organizzatore", organizza la manifestazione dedicata ai veicoli efficienti e alla mobilità sostenibile "VEL EXPO TICINO", con lo scopo di promuovere la conoscenza e la vendita di veicoli efficienti e altre soluzioni volte alla mobilità sostenibile. VEL EXPO TICINO intende inoltre fornire una piattaforma d'informazione sulla mobilità sostenibile in generale e sulle possibilità del futuro in questo settore.

DIREZIONE

Art. 2 - La direzione di VEL EXPO TICINO è assunta dall' "Associazione per la mobilità sostenibile" (AssoVEL2), con sede a Mendrisio, tramite il proprio Centro di competenze per la mobilità sostenibile - infovel. AssoVEL2 è il solo organo competente e decisionale all'eventuale emanazione di deroghe al presente regolamento e all'applicazione dello stesso, il quale è parte integrante del contratto di affitto con gli espositori e funge quale unica istanza di ricorso. VEL EXPO TICINO è pure patrocinata da un Comitato d'Onore e da un Comitato d'Organizzazione, nominati di anno in anno.

AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 3 - Le domande di partecipazione a VEL EXPO TICINO sono da formulare compilando in ogni sua parte il/i formulario/i ufficiale/i, senza apporre riserva alcuna. Tali formulari devono essere firmati dal richiedente o da un suo rappresentante e spediti all'organizzatore. Se leggibili, sono accettati anche gli inoltri via Fax. L'organizzatore si riserva di richiedere l'invio, via posta, del formulario.

Art. 4 - Il subaffitto dell'area espositiva a terze persone è vietato. Eventuali deroghe sono possibili solo con l'autorizzazione scritta da parte dell'organizzatore.

Art. 5 - L'accettazione o meno della domanda di ammissione ad esporre o commerciare, è riservata al giudizio insindacabile dell'organizzatore, senza obbligo di motivazione. Dopo accettazione scritta da parte dell'organizzatore, la domanda non è più disdettabile e l'espositore è tenuto a pagare il totale della quota d'iscrizione entro il 30 settembre dell'anno in corso.

Art. 6 - L'organizzatore si riserva il diritto insindacabile di modificare la durata, le date d'apertura e chiusura e gli

orari della manifestazione, senza che competa agli espositori alcun rimborso o indennizzo. È previsto il diritto al rimborso del canone **solo in caso di mancata esecuzione** della manifestazione per doloso comportamento dell'organizzatore, ma non potrà essere avanzata nessuna richiesta di danni per alcun titolo, ragione o motivo da parte degli espositori.

Art. 7 - Nessuna responsabilità e nessun rimborso o indennizzo sono previsti in caso di mancata esecuzione di VEL EXPO TICINO per caso fortuito o causa di forza maggiore (es. sabotaggi, attentati, scioperi, disposizioni o provvedimenti di persone che tentino di usurpare pubblici poteri, serrate, atti faziosi contro la libertà di lavoro, tumulto, sommosse civili, atti di persone che agiscono per malvagità, per motivi politici, vandalismo, catastrofi naturali, ecc.).

Art. 8 - Nel caso in cui la manifestazione, dopo l'avvenuta apertura, dovesse venire sospesa o interrotta a causa di eventi imprevedibili di qualsiasi genere o natura, non compete all'espositore alcun diritto alla pretesa di risarcimento danni o rimborso per spese sostenute.

Art. 9 - La suddivisione degli spazi espositivi è decisa dall'organizzatore in base alla tecnologia presentata. Il piano d'esposizione iniziale è puramente indicativo. L'espositore non ha diritto di pretesa per una determinata ubicazione. Le misure delle aree espositive sono puramente indicative e potrebbero subire delle variazioni in funzione dello spessore della struttura o per esigenze tecniche. Per espositori con veicoli lo spazio viene calcolato in base al numero e alle dimensioni dei veicoli esposti.

SERVIZI ANNESSI E PREVENZIONI

Art. 10 - AssoVEL2 si fa carico dell'intero allestimento secondo un preciso piano logistico a tema. Gli espositori non hanno nessun diritto di scelta su colore di moquette, elementi decorativi o illuminazioni di base. Tuttavia è possibile pianificare insieme all'allestitore (su richiesta ed a pagamento) la propria area espositiva.

Art. 11 - COLLAUDO STAND - All'orario previsto per la chiusura degli allestimenti, l'organizzatore si riserva il diritto di giudicare gli allestimenti ed arredamenti propri degli espositori, e di intervenire e far effettuare eventuali modifiche logistiche o cambiamenti, nel rispetto dell'ordine e della prevenzione incendi, nonché nel

rispetto dell'estetica e dei canoni della manifestazione. L'espositore s'impegna a non introdurre materiali altamente infiammabili nelle aree espositive.

ORARI ALLESTIMENTO E SGOMBERO

Art. 12 - Gli espositori potranno accedere all'area espositiva due giorni prima dell'apertura ufficiale, osservando scrupolosamente gli orari comunicati per tempo dall'organizzatore. Durante gli orari serali, e fino all'apertura mattutina, ci sarà la presenza di un agente di sicurezza a carico dell'organizzatore. Eventuali deroghe d'orario saranno concesse dall'organizzatore solo per iscritto.

Art. 13- L'allestimento degli stand dovrà in ogni caso essere ultimato entro l'ora indicata sulle circolari d'informazione, onde permettere all'organizzatore e alle autorità competenti, l'ispezione di tutte le infrastrutture ed allestimenti, oltre alla rifinitura del padiglione e degli spazi con le passatoie, gli addobbi verdi e altri accorgimenti tecnici. **Severe sanzioni potranno essere prese nei confronti dei ritardatari, a partire da CHF. 100.- per ogni ora di ritardo, fino al completamento dello stand.**

Art. 14 - **Se le aree espositive prenotate non fossero prese in consegna dai legittimi espositori entro 1 ora dal termine dell'orario di allestimento e senza nessun preavviso di ritardo, si intenderanno libere e rimesse a disposizione dell'organizzatore.** L'organizzatore potrà cedere a terzi o disporre a SUO piacimento dell'area, senza che ciò comporti alcun rimborso degli importi già pagati dall'espositore inadempiente, anzi quest'ultimo è tenuto al pagamento dell'intero canone, oltre al rimborso dei maggiori costi diretti o indiretti causati all'organizzatore per la sua mancata partecipazione, se non giustificata da causa di forza maggiore.

Art. 15 - Le operazioni di rimozione delle merci esposte e degli arredamenti, potrà avvenire unicamente a **partire da un quarto d'ora dopo l'orario ufficiale di chiusura della manifestazione**, e dovranno essere ultimate entro le ore 12:00 del giorno successivo. **In ogni caso l'allontanamento di veicoli potrà avvenire solo dopo la rimozione delle passatoie di tappeto da parte dell'organizzatore.** In nessun caso saranno concesse deroghe d'orario. Trascorso il tempo di rimozione, l'organizzatore si riserva il diritto di procedere d'ufficio all'evacuazione dell'area, a spese e rischio dell'espositore, e senza alcun preavviso.

ALLESTIMENTO AREE ESPOSITIVE

Art. 16 - L'organizzatore provvede la consegna dell'area espositiva già munita di pavimentazione, illuminazione e elementi decorativi a tema di base. L'espositore potrà portare unicamente gli elementi indicati sul contratto o concordati con l'organizzatore.

Art. 17 - È assolutamente vietato: intaccare il pavimento, apporre carichi eccessivi non autorizzati, incollare e non rimuovere e ripulire a fine manifestazione, adesivi, bi-adesivi, colle varie ecc., manomettere, modificare, smontare o spostare pareti, infrastrutture, impianti elettrici o idrici o altre infrastrutture o materiali di competenza esclusiva dell'organizzatore. In breve è vietata qualsiasi opera che comporti degrado o modifica strutturale al materiale fieristico in dotazione.

Art. 18 - Durante i lavori d'allestimento, smantellamento, e durante la manifestazione, gli espositori dovranno avere la massima cura per non danneggiare le strutture in dotazione. Severe sanzioni saranno adottate nei confronti dei trasgressori.

Art. 19 - Dopo la chiusura dei lavori di allestimento, è assolutamente vietato modificare la disposizione dei veicoli all'interno dell'area espositiva.

Art. 20 - L'organizzatore esige il massimo decoro ed eleganza nell'allestimento delle aree espositive. **Si riserva pertanto il diritto di richiedere quelle modifiche** che, a suo insindacabile giudizio, potrebbero rendersi indispensabili al raggiungimento di tale scopo.

Art. 21 - È assolutamente vietato agli espositori ostruire in qualsiasi modo lo spazio comune dell'esposizione, l'area riservata al transito dei mezzi di soccorso e l'accesso alle uscite di sicurezza. È pure proibito depositare materiale di qualsiasi genere nelle aree comuni.

Art. 22 - All'interno dell'esposizione, ad eccezione dell'impianto radiofonico installato dall'organizzatore, non sono consentite apparecchiature che riproducono suoni, musiche, immagini o simili, **ad eccezione di deroghe particolari rilasciate dall'organizzatore**; in nessun caso però dovranno arrecare disturbo o molestare gli altri espositori o i visitatori. Qualora ciò si verificasse, l'organizzatore potrà intervenire facendo cessare i rumori molesti.

SGOMBERO - SICUREZZA - PULIZIE

Art. 23 - L'organizzatore provvederà ad un servizio di vigilanza interna ed esterna, notturna, per i giorni d'allestimento e per tutti i giorni d'esposizione. Tuttavia l'organizzatore **non si assume alcuna responsabilità** per furti e/o danni che dovessero verificarsi ai materiali di proprietà degli espositori. Durante le ore d'apertura della manifestazione, l'espositore è tenuto a vigilare sulla sua area e sul suo materiale.

Art. 24 - Durante il montaggio e lo sgombero, rifiuti di qualsiasi genere dovranno essere depositati, in appositi sacchi di plastica, nelle benne sul retro del padiglione espositivo.

Art. 25 - L'organizzatore si prende carico della pulizia del complesso fieristico, dei servizi pubblici, unitamente alle aree di passaggio e di calpestio. Ogni espositore dovrà avere cura della propria area espositiva evitando di lasciare spazzatura, imballi, rifiuti o altro in vista nello stand.

ASSICURAZIONE - TASSE - PERMESSI

Art. 26 - L'organizzatore non risponde in alcun caso per furti, incendi, o danni avvenuti su materiali, attrezzature o veicoli, all'interno e all'esterno del padiglione, come pure danni a persone, animali, oggetti, causati dai materiali, dalle attrezzature o dagli automezzi.

Art. 27 - A salvaguardia della responsabilità dell'espositore, in quanto unico responsabile dei danni causati alle infrastrutture, allo stabile e alle installazioni messe a disposizione, **è richiesto l'obbligo del possesso o della stipulazione di una propria RC privata.** Per tutta la durata della manifestazione, compreso il periodo di montaggio e smontaggio, l'organizzatore attiva una propria polizza di Responsabilità Civile verso terzi, nei confronti del

proprietario dello stabile, a copertura globale fino un ammontare di CHF. 5 mio.

Art. 28 – Agli espositori che mettono a disposizione dei veicoli per le prove esterne **è richiesto l'obbligo del possesso di una copertura assicurativa con casco totale per ciascun veicolo**. La franchigia massima per il conducente non deve superare i CHF 1000.--

Art. 29 – Gli espositori sono obbligati a pagare tutte le tasse o permessi relativi alla loro attività, in particolar modo alla SUISA per i diritti musicali, esonerando l'organizzatore da qualsiasi responsabilità. L'organizzatore non risponderà in alcun modo per infrazione alle leggi vigenti in materia.

Art. 29bis – Gli espositori sono direttamente responsabili della richiesta e del pagamento del permesso per il lavoro domenicale dei propri dipendenti.

Art. 30 – All'interno dell'esposizione non è consentita la vendita o il consumo di bibite e alimentari negli stand, eccezione fatta per il bar dell'esposizione. Speciali deroghe per happening organizzati sul proprio stand possono essere accordate dall'organizzatore, tramite l'apposito formulario.

ENTRATA E VISITATORI

Art. 31 – Per il proprio personale e rappresentanti occupati negli stand, ogni espositore, se ne ha la necessità, ha la possibilità di richiedere all'organizzatore dei badge VEL EXPO TICINO da compilare a mano, che permettono l'accesso alla manifestazione fuori dagli orari d'apertura. I badge, con l'apposito involucro, sono da restituire all'organizzatore alla fine della manifestazione.

Art. 32 – **La manifestazione sarà a carattere gratuito per tutti i visitatori.** Azioni di propaganda e volantini di invito da distribuire ai vari espositori saranno valutati a seconda del caso. L'organizzatore non garantisce azioni di questo genere.

Art. 33 – Alcuni momenti della manifestazione saranno dedicati a gruppi scolastici o associazioni, su prenotazione, per una visita guidata d'esposizione.

PUBBLICITÀ - PROPAGANDA

Art. 34 – L'organizzatore pianifica un'ampia piattaforma pubblicitaria collettiva e se ne assume totalmente i costi. Agli espositori rimane la facoltà di fare qualsiasi altra pubblicità a condizione che la stessa non sia in contrapposizione con quella collettiva e non danneggi l'immagine e il concetto di VEL EXPO TICINO così come concepita.

Art. 35 – L'organizzatore si riserva la facoltà di provvedere, a suo giudizio e senza alcuna responsabilità e/o obbligo, sia direttamente, che per mezzo di un'agenzia pubblicitaria autorizzata, alla stampa e diffusione di un "catalogo ufficiale" dell'esposizione. Agli espositori è data facoltà di riservare degli spazi pubblicitari supplementari, a pagamento.

Art. 36 – L'organizzatore dà facoltà a tutti gli espositori di inviare, entro i termini previsti, un comunicato stampa da aggiungere al dossier distribuito in occasione della conferenza stampa che precede l'evento.

TARIFFE – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Art. 37 – Il canone di partecipazione ed il costo dei servizi annessi, stabiliti di anno in anno, sono indicati nel listino prezzi. **La validità d'iscrizione sarà effettiva solo dopo il versamento del 50% della somma pattuita.**

Art. 38 – Per l'espositore in mora decade automaticamente il diritto di partecipare alla manifestazione e l'organizzatore, oltre a trattenere l'anticipo versato a titolo di prenotazione, è in diritto di ritenere l'area espositiva libera, con facoltà di cederla ad altri espositori. In caso contrario l'organizzatore sarà in diritto di fare rivalsa per l'intera cifra pattuita.

Art. 39 – L'organizzatore conteggia il saldo secondo le ordinazioni fornite dai formulari ufficiali, si riserva tuttavia il diritto di fatturare a posteriori eventuali maggiori consumi constatati o elementi richiesti.

Art. 40 – Tutti i materiali danneggiati saranno addebitati all'espositore responsabile, che dovrà pagarli all'organizzatore entro la data di chiusura della manifestazione e/o al ricevimento della fattura. I prezzi dei materiali danneggiati saranno comunicati direttamente all'interessato durante la constatazione.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 41 – **Con la firma del contratto d'esposizione, l'espositore s'impegna ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni stabilite nel presente Regolamento Generale d'Esposizione, e ad osservarle rigorosamente.**

Inoltre all'organizzatore è data facoltà di stabilire, anche in deroga al presente Regolamento, norme e disposizioni ritenute opportune per meglio regolare la Manifestazione e servizi inerenti. Tali norme e disposizioni supplementari, che saranno notificate ai partecipanti mediante circolari, affissi o altri mezzi idonei, avranno valore equivalente al presente Regolamento Generale d'Esposizione e rivestiranno pari carattere di obbligatorietà.

Art. 42 – Di fronte ad infrazioni gravi, l'organizzatore si riserva il diritto di recedere dal contratto d'esposizione e di escludere immediatamente l'espositore inadempiente dalla manifestazione.

Art. 43 – Le comunicazioni e gli eventuali reclami di qualsiasi genere nei confronti dell'organizzatore e dello svolgimento della manifestazione, saranno presi in esame unicamente se sottoposti per iscritto all'organizzatore entro due giorni dopo la chiusura della manifestazione.

FORO GIUDIZIARIO

Art. 44 – La ditta espositrice, nella persona del suo legale rappresentante, riconosce per qualsiasi controversia non risolta bonariamente, la competenza del Foro giuridico di Lugano. Per tutto quanto non regolato dal presente regolamento, fa stato il Codice Svizzero delle Obbligazioni.

Ultima revisione marzo 2011